



**COMUNE DI COLOGNO AL SERIO**  
(Provincia di Bergamo)

**REGOLAMENTO  
COMUNALE PER LE  
AFFISSIONI DIRETTE  
DEGLI ENTI NON  
COMMERCIALI**

## **Articolo 1: Affissione diretta**

1. Il Comune destina appositi spazi per l'affissione diretta da parte dei soggetti di cui all'articolo 20 del D.Lgs.n.507/93 di manifesti.

2. L'affissione è effettuata direttamente dal soggetto di cui al comma precedente, in esenzione del diritto di affissione, di cui all'articolo 19 del D. Lgs .n.507/93, oltre che dell'imposta comunale sulla pubblicità, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

## **Articolo 2 : Manifesti esclusi dalla affissione diretta**

Non possono beneficiare degli spazi disponibili i manifesti esposti dagli Enti di cui all'articolo 20 del D.Lgs.n.507 del 1993 che riportino la ragione sociale dello soggetto commerciale che sponsorizza la manifestazione.

## **Articolo 3: Distribuzione spazi disponibili**

1. Gli spazi disponibili sono individuati annualmente, nei limiti stabili dal comma 480 dell'articolo unico della legge n. 311 del 2004, con determina del funzionario responsabile del servizio Tributi, secondo le seguenti percentuali di distribuzione:

- per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.507/93: **20 per cento;**
- e per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro: **20 per cento;**
- per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali: **20 per cento;**
- per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza: **20 per cento;**
- per gli annunci mortuari: **20 per cento.**

2. Il prospetto dettagliato degli spazi disponibili, che deve essere allegato alla determina del funzionario responsabile del servizio, è depositato presso l'Ufficio Gestore del Servizio Affissioni.

## **Articolo 4: Modalità per le pubbliche affissioni.**

1. L'affissione diretta dei manifesti deve essere preceduta da autorizzazione del funzionario responsabile del servizio, che provvederà ad indicare sull'autorizzazione gli spazi di affissione, entro i limiti sotto specificati.

2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, che dovrà essere annotata in apposito registro cronologico.

3. La durata dell'affissione è di giorni cinque in genere, e di giorni tre per le affissioni dirette di annunci mortuari.

4. Ogni richiedente non può di regola essere autorizzato all'affissione diretta per un numero maggiore del 10 per cento degli spazi della categoria di appartenenza, di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata immediatamente al soggetto richiedente l'affissione diretta.

6. Il comune non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati che debbono essere sostituiti a cura e spese del soggetto autorizzato.

7. Di regola l'autorizzazione alla affissioni diretta è presentata almeno un giorno prima del giorno in cui il soggetto ritiene di esporre i manifesti. Per l'affissione di annunci mortuari o di manifesti la cui esposizione ha carattere di urgenza, la richiesta di affissione può essere presentata lo stesso giorno

dell'affissione.

10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni dirette nonché il registro cronologico delle commissioni.

#### **Articolo 5: Sanzioni amministrative**

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.